

## ALLEGATO 5A

### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "CARPE DIEM".

#### Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale e culturale denominata "Carpe Diem", con sede legale in Sestri Levante, Via A. Romana Occ.le 141/5 ó Sestri Levante (Ge)

#### Art. 2 ó SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione "Carpe Diem" (di seguito denominata CD) è fondata sul volontariato, non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, garantisce la più ampia libertà di espressione ai suoi soci ed ha per scopi:

- Favorire l'associazionismo;
- Promuovere e divulgare la fotografia e la cultura dell'immagine attraverso l'organizzazione di esposizioni, convegni, conferenze, corsi, attività didattiche e ricreative e manifestazioni culturali in genere;
- Promuovere e realizzare progetti fotografici per documentare il territorio locale e i suoi aspetti sociali, ambientali, culturali;
- Recuperare e rivalutare il patrimonio fotografico locale compresa la ricerca storica, antropologica etnografica con l'obiettivo del recupero delle tradizioni, usi, costumi, ecc.;
- Sviluppare rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, gallerie, musei, fondazioni, ecc.;

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### Art. 3 ó DURATA E MODIFICA ALLO STATUTO

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato, e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 10, ultimo comma.

Lo Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che hanno diritto al voto.

#### Art. 4 ó I SOCI

I soci si dividono in ordinari e onorari.

- **Soci ordinari:** sono le singole persone fisiche che aderiscono alla "CD", impegnandosi a collaborare per il raggiungimento dei fini e degli scopi delineati all'Art. 2

- **Soci Onorari:** sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo abbia attribuito, all'unanimità e con specifica motivazione, questo titolo di merito. L'attribuzione di socio onorario comporta la possibilità di frequentare le strutture della Associazione e senza corrispondere alcuna quota associativa, beneficiando di tutti i servizi, con diritto di partecipazione alle assemblee e di elettorato attivo e passivo.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta con la quale il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità e dichiarare di accettare senza riserve lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento, entro il termine del 31 Gennaio di ogni anno, della quota associativa annuale e nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. All'associato verrà rilasciata una tessera indicante il numero di registrazione e la data di ammissione.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione.

## **Art. 5 ó DIRITTI DEI SOCI**

Hanno diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- di partecipare alle riunioni, di collaborare allo scambio di informazioni e di partecipare alle attività promosse dalla óCDö.
- di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri dell'associazione e frequentare le strutture della stessa.

## **Art. 6 ó DOVERI DEI SOCI**

I soci hanno il dovere di partecipare alle riunioni e svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, rispettando le norme del presente Statuto. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

## **Art. 7 ó CESSAZIONI DA SOCIO**

I soci cessano di appartenere alla óCDö per:

- dimissioni;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo;
- per morte;
- per indegnità, per mancato rispetto dello statuto, per azioni o comportamenti contrari allo spirito della óCDö o comunque lesivi del nome dell'Associazione e dei suoi soci.

## **Art. 8 ó GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Revisore dei conti ed un supplente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

## **Art. 9 ó L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano della óCDö ed è costituita da tutti i soci iscritti.

Ogni socio dispone di un solo voto; sono ammesse deleghe soltanto a favore di soci non consiglieri e in misura di una sola per ogni socio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della óCDö, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, mediante lettera semplice, e-mail, fax o sms, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno;
- la data, il luogo e l'ora della riunione in prima convocazione;
- la data, il luogo e l'ora della riunione in seconda convocazione, che potrà effettuarsi almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto; in tal caso l'assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni da tale richiesta.

L'Assemblea è presieduta da un presidente eletto di volta in volta dai presenti aventi diritto al voto.

## **Art. 10 ó COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Revisore;
- c) approvare il bilancio preventivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo;
- e) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- f) deliberare l'eventuale spostamento della sede della óCDö in altro comune diverso da Sestri Levante;
- g) Approvare il programma di attività proposto dal consiglio Direttivo;

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore sono fatte a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non decida per altra forma di votazione.

Le altre deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno sono prese a voto palese con la maggioranza di metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è competente per tutte le modifiche da apportare all'Atto Costitutivo e allo Statuto, e per deliberare lo scioglimento anticipato della óCDö e la devoluzione del relativo patrimonio, purché in presenza di almeno la metà più uno dei soci comprese le deleghe. Per le delibere su questi temi è necessario il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti in proprio o per delega.

## **Art. 10 ó CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente, ed ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della óCDö che non sono riservati per legge o Statuto all'Assemblea dei soci.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, alla prima riunione utile, con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino al successivo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

fissare le norme per il funzionamento della ōCDö;

- a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti Pubblici anche per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione;
- b) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- c) determinare il programma di lavoro, promuovere e coordinare l'attività ed autorizzare le spese;
- d) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- e) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della ōCDö, e sostituire gli eventuali Consiglieri dimissionari, salvo ratifica dell'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere affidate ad un unico Consigliere;
- f) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico dei soci;
- h) deliberare la decadenza da socio;
- i) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria le variazioni allo Statuto;

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva dei suoi componenti, non ammettendosi deleghe.

Il Presidente rappresenta legalmente la ōCDö nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha l'amministrazione ordinaria della ōCDö

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, dimissioni o inadempienza del Presidente della ōCDö, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o da un Consigliere indicato all'interno del Direttivo.

## **ART. 11 È REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore è costituito da un socio effettivo e da un supplente eletti dall'assemblea dei soci. Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile. Il Revisore e il suo supplente non possono assumere contemporaneamente la carica di Tesoriere.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo socio che faccia motivata richiesta per iscritto. Il Revisore riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta da allegare al bilancio consuntivo.

## **ART. 12 È DURATA DELLE CARICHE**

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## **Art. 13 ó I MEZZI FINANZIARI**

La CD trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi sociali da:

- a) quote associative e altri contributi richiesti ai soci in relazione alle necessità e al funzionamento della òCDö;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) contributi da parte di privati, dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e di Organismi internazionali;
- d) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) rimborsi da manifestazioni di qualunque genere, effettuate dalla òCDö;
- g) rendite di beni mobili e immobili pervenuti alla òCDö. a qualunque titolo;
- h) proventi da convenzioni con privati, Enti pubblici o privati in attuazione degli scopi sociali;
- i) attrezzature, strumenti e materiali vari non deperibili acquistati con i fondi della òCDö

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della òCDö salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La òCDö, tramite il suo Tesoriere, può accendere conti bancari e postali per la gestione delle entrate e delle uscite.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della òCDö sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/96 n.662, e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 14 ó BILANCIO**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà a maggioranza di voto.

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## **Art. 15 ó DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto da presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.